

Prot. n. P/57
MF/df

Roma, 12 aprile 2023

Accordo del 12 aprile 2023 di rinnovo del CCNL per i dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi

Il 12 aprile 2023, a seguito di una lunga e complessa trattativa, è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende commerciali, della distribuzione e dei servizi, che si trasmette in allegato alla presente.

Si tratta di un accordo che ha natura prettamente retributiva, poiché sulla parte normativa si è ampiamente intervenuto con l'accordo di proroga con modificazioni del CCNL, sottoscritto con la Confcommercio il 16 giugno 2021. Il presente accordo è da considerare, quindi, come una logica prosecuzione e completamento di tale importante intesa.

Illustriamo i punti principali dell'accordo:

- **UNA TANTUM**

A copertura del biennio 2020/22, nel corso del 2023 verrà erogato, in tre tranches, un importo Una Tantum complessivamente pari a 2.000,00 euro, a titolo di arretrati retributivi e quindi assoggettato a contribuzione ordinaria e a tassazione separata.

Essendo la previsione del calcolo pro-quota riferita ai soli assunti nel corso del triennio suddetto, l'importo spetta a tutti i dirigenti in forza alla data di stipula dell'accordo, indipendentemente dalla data di attribuzione della qualifica.

Conseguentemente, un quadro nominato dirigente nel triennio 2020/22 ma in servizio in azienda per l'intero periodo, percepirà l'importo Una Tantum integralmente, mentre un quadro assunto, ad esempio, il 1° gennaio 2021 e nominato dirigente successivamente, quindi in servizio in azienda 24 mesi nel triennio, percepirà l'importo Una Tantum pro-quota.

La Una Tantum non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all'erogazione delle tranches, l'importo totale o residuo della Una Tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.

- **AUMENTO RETRIBUTIVO**

È previsto un aumento retributivo, con conseguente adeguamento del minimo contrattuale, pari a regime a 450,00 euro mensili, secondo le seguenti scadenze:

- 150,00 euro dal 1° dicembre 2023
- 150,00 euro dal 1° luglio 2024
- 150,00 euro dal 1° luglio 2025.

Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, esclusivamente da somme concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, successivamente al 31 dicembre 2019.

- **MINIMO CONTRATTUALE MENSILE**

Per effetto degli aumenti retributivi sopra indicati, il minimo contrattuale mensile, dagli attuali 3.890,00 euro, passa a:

- 4.040,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2023
- 4.190,00 dal 1° luglio 2024
- 4.340,00 euro dal 1° luglio 2025.

- **SERVIZI DI WELFARE PER IL DIRIGENTE ED I FAMILIARI (CFMT)**

Il conferimento di un credito welfare alla Piattaforma welfare dirigenti terziario, da facoltativo diventa obbligatorio per tutti i datori di lavoro.

L'accordo, infatti, stabilisce che vengano destinati alla Piattaforma 1.000,00 euro annui, spendibili in beni e servizi di welfare, con decorrenza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025. Ciò in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits già presenti in azienda e con la possibilità di integrare il valore minimo stabilito dal CCNL con versamenti aggiuntivi alla Piattaforma, tramite la sottoscrizione di un Regolamento aziendale.

Per la pratica realizzazione di una Piattaforma di welfare contrattuale, per le sole annualità 2024-2025, il contributo annuo al CFMT è incrementato di 50 euro, di cui 25 a carico del datore di lavoro e 25 a carico del dirigente.

Pertanto, il contributo annuo CFMT per il biennio 2024-2025 sarà pari a 470,00 euro annui, di cui 315,00 a carico del datore di lavoro e 155,00 a carico del dirigente.

- **FONDO MARIO NEGRI**

In materia di previdenza complementare, in ottemperanza al Piano di riequilibrio approvato dalla Covip, viene adeguato il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale per il Fondo Mario Negri, a carico del datore di lavoro, elevandolo dall'attuale 2,39% a 2,43%, a decorrere dal 1° gennaio 2024, e 2,47%, a decorrere dal 1° gennaio 2025.



- **DECORRENZA E DURATA**

L'accordo di rinnovo decorre dal 1° gennaio 2022, salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, e ha vigore fino a tutto il 31 dicembre 2025.

- **IMPEGNI TRA LE PARTI**

Le Parti si sono impegnate ad avviare le trattative almeno sei mesi prima del termine del 31 dicembre 2025, in modo da rinnovare tempestivamente il CCNL, anche con riferimento alla sperimentalià della normativa sul welfare aziendale di cui all'articolo 21 bis del CCNL.

Si è inoltre convenuto di sottoscrivere un nuovo Testo Unico contrattuale, entro il mese di dicembre 2023.